



CCIS 1909

CAMERA DI COMMERCIO
ITALIANA PER LA SVIZZERA

Statuto - Statuten - Statuts



www.ccis.ch



Sede centrale Zurigo

Seestrasse 123

CH - 8027 Zurigo

Tel: +41 (0)44 289 23 23

info@ccis.ch

Ufficio Ginevra

12-14 rue du Cendrier

CH - 1211 Ginevra

Tel: +41 (0)22 906 85 95

info@ccis.ch

Ufficio Lugano

Via Serafino Balestra 12

CH - 6900 Lugano

Tel: +41 (0)91 924 02 32

info@ccis.ch

Statuto

I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Articolo 1

La Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (di seguito: la "Camera"), fondata nel 1909, è un'associazione con personalità giuridica, senza scopo di lucro, a durata illimitata, retta dal presente statuto, basato sulla Legge italiana del 1° luglio 1970, n. 518, e costituita secondo gli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Essa ha la propria sede principale a Zurigo ed opera in tutta la Confederazione Elvetica e nel Principato del Liechtenstein.

Articolo 2

La Camera ha lo scopo di favorire lo sviluppo degli scambi commerciali fra l'Italia, da una parte, e la Svizzera ed il Principato del Liechtenstein dall'altra, e di venire in aiuto, con indicazioni, consigli, ed altro, agli operatori economici dei Paesi citati ed in particolar modo ai propri soci.

Articolo 3

Le attribuzioni della Camera sono:

1. compilare e tenere aggiornato l'elenco dei propri soci;
2. raccogliere e diffondere in Italia, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein le leggi, le disposizioni, gli usi e le consuetudini di natura economica, finanziaria, turistica, culturale, doganale e fiscale;
3. mantenere i contatti con autorità, enti, associazioni ed ambienti economici e finanziari dei Paesi citati al fine di agevolare i reciproci scambi commerciali;
4. comporre, su richiesta degli interessati, amichevolmente o per mezzo di arbitrati, controversie commerciali tra operatori italiani e stranieri o fra soci camerali, qualunque sia la loro nazionalità;
5. fornire, su richiesta degli interessati, analisi e studi di mercato;
6. promuovere convegni, missioni, incontri di lavoro, mostre ed esposizioni ed ogni altra manifestazione finalizzata ad incrementare le relazioni economico-commerciali e finanziarie tra i Paesi citati;
7. curare pubblicazioni ritenute opportune per il conseguimento dei fini camerali;
8. procurare ai richiedenti l'assistenza di avvocati, consulenti, interpreti e traduttori;
9. dare la più ampia assistenza a coloro che si recano in uno dei Paesi citati per affari;
10. svolgere ogni altra funzione utile per il raggiungimento dei propri scopi.

L'elenco delle attribuzioni, di cui al presente articolo, ha carattere puramente indicativo.

II. SOCI, QUOTE SOCIALI ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 4

Possono essere soci della Camera i cittadini maggiorenni di ogni nazionalità che godano dei diritti civili e politici ed esercitino un commercio, un'industria, un'arte o professione liberale, nonché le ditte, gli enti, gli istituti, le associazioni e le società operanti per l'incremento dell'interscambio italo-svizzero.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla sede della Camera, la quale viene proposta dal Segretario Generale al Consiglio Camerale per l'approvazione. In caso di rifiuto della domanda di ammissione, la Camera non è tenuta ad indicarne i motivi. Tuttavia, l'aspirante socio può ricorrere contro la decisione assunta e riproporre la sua candidatura a socio, motivandola adeguatamente.

In caso di perdurante controversia vale quanto previsto all'art. 28 di questo statuto.

Articolo 5

Le categorie di soci sono le seguenti:

1. Individuali;
2. Imprese;

Il Consiglio Camerale ha la facoltà di creare nuove categorie di soci.

Articolo 6

Tutti i soci dispongono del diritto di voto, salvo quanto previsto dall'art. 68 del Codice Civile Svizzero (CCS): *“Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto”.*

Articolo 7

I diritti dei soci ai servizi camerali sono identici, qualunque sia la categoria alla quale appartengono.

Articolo 8

La quota annua di contributo per le singole categorie di soci viene fissata anno per anno dal Consiglio Camerale e si ritiene valida per la durata di 12 mesi.

Dopo di che può essere disdetta con lettera raccomandata due mesi prima della data di scadenza. Disdette tardive valgono per l'anno successivo.

Articolo 9

L'esercizio sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

III. ORGANI DELLA CAMERA

Articolo 10

Sono organi della Camera:

1. Assemblea Generale dei soci;
2. Consiglio Camerale;
3. Comitato Direttivo;
4. Presidente;
5. Revisori dei Conti;
6. Segretario Generale.

I componenti dal nr. 2 al nr. 5 restano in carica 3 anni e possono essere confermati per un massimo di tre mandati consecutivi.

• **Assemblea Generale dei soci**

Articolo 11

L'Assemblea Generale dei soci costituisce l'organo sovrano della Camera. Essa viene convocata una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente o, in sua vece, da uno dei Vice-Presidenti. In via straordinaria il Presidente ha la facoltà di convocarla quando lo ritenga opportuno. Il Presidente è altresì tenuto a convocare l'Assemblea in via straordinaria entro 30 giorni quando almeno un quinto dei soci ne faccia domanda per iscritto al Consiglio Camerale, specificandone i motivi.

L'Assemblea Generale dei soci:

1. prende conoscenza delle relazioni annuali del Presidente, del Tesoriere e dei Revisori dei Conti, discute e delibera in merito ad esse ed al bilancio consuntivo e ratifica l'operato del Consiglio Camerale per la gestione dell'esercizio precedente;
2. discute e vota il programma di attività ed il bilancio preventivo;
3. fissa il numero dei Consiglieri ed elegge tra i soci i componenti del Consiglio Camerale e nomina ogni 3 anni tre Revisori dei Conti;
4. discute e delibera sulle proposte del Consiglio Camerale e dei soci;
5. discute e delibera sulle aggiunte o modifiche allo statuto, secondo quanto previsto dall'art. 25;
6. decide sullo scioglimento della Camera, secondo quanto previsto dall'art. 26.

Articolo 12

Eventuali proposte o richieste dei soci debbono essere indirizzate al Presidente e saranno discusse nel Consiglio Camerale.

Articolo 13

L'Assemblea è sempre validamente costituita se l'avviso scritto di convocazione, tanto per l'Assemblea ordinaria, quanto per quella straordinaria, è stato spedito ai soci almeno 10 giorni

prima del giorno fissato per l'Assemblea stessa con l'indicazione di luogo, giorno, ora e ordine del giorno.

Il quorum previsto per la valida costituzione è fissato nella metà più uno dei soci in prima convocazione. L'Assemblea dei soci in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti fisicamente e per delega.

In seconda convocazione valgono le delibere prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 14

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto. In caso di parità, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci è determinante.

Hanno diritto ad intervenire alle Assemblee Generali tutti i soci che sono in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio non può rappresentare alle Assemblee più di altri tre soci mediante delega scritta. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

• Consiglio Camerale

Articolo 15

Il Consiglio Camerale è composto da almeno 10 membri eletti. Il numero dei membri eletti non può essere superiore a 30. Esso elegge tra i suoi membri il Comitato Direttivo, il Presidente e sino a tre Vice-Presidenti.

Il Consiglio Camerale discute le relazioni del Presidente, prepara il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, discute il programma di attività ed il bilancio preventivo ed esamina le questioni camerali iscritte all'ordine del giorno, ovvero presentate dai singoli Consiglieri.

Il Consiglio Camerale può essere convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero deve essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio si riunisce di norma almeno due volte l'anno.

La convocazione viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante invito scritto contenente l'ordine del giorno, inviato ai Consiglieri con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data prescelta per la riunione. Il quorum per la valida costituzione della seduta è fissato alla metà più uno dei componenti. È ammessa la partecipazione dei Consiglieri in tele- o videoconferenza.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Camerale hanno luogo ogni 3 anni. Qualora, nel corso di un triennio, si rendessero vacanti uno o più seggi in seno al Consiglio Camerale, quest'ultimo può provvedere alla necessaria integrazione, che si porrà a ratifica della prima Assemblea Generale successiva.

• Comitato Direttivo

Articolo 16

Il Comitato Direttivo è composto da almeno 5 membri e ha tutti i poteri necessari al conseguimento degli scopi perseguiti dalla Camera, che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto ad un altro organo.

Può altresì nominare, su proposta del Segretario Generale, corrispondenti o delegati in determinate città italiane, svizzere o del Principato del Lichtenstein, scegliendo fra i propri soci.

Il Comitato Direttivo può essere convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero deve essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Il Comitato Direttivo si riunisce di norma almeno tre volte l'anno.

Qualora, nel corso di un triennio, si rendessero vacanti uno o più seggi in seno al Comitato Direttivo, il Consiglio Camerale può provvedere alla necessaria integrazione, che si porrà a ratifica della prima Assemblea Generale successiva.

Articolo 17

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono valide se prese dalla maggioranza dei presenti, sempreché l'avviso di convocazione sia stato dato ai componenti per iscritto e spedito al domicilio da essi indicato almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione del Comitato e indichi giorno, ora, luogo e ordine del giorno. Il quorum per la valida costituzione della seduta è fissato alla metà più 1 dei componenti. È ammessa la partecipazione dei componenti del Comitato anche in tele- o videoconferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente. Su richiesta di uno o più membri del Comitato, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto.

In caso di assenza ingiustificata a cinque riunioni consecutive da parte di un membro del Comitato, detto Comitato può assegnare la carica provvisoriamente vacante ad un altro membro fino all'Assemblea Generale successiva. In detto caso il mandato dura al massimo il tempo originariamente accordato.

• Presidente

Articolo 18

Il Presidente deve essere scelto fra i membri del Consiglio Camerale. Egli rappresenta la Camera, presiede l'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Camerale e il Comitato Direttivo, la cui convocazione è fatta in suo nome, cura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e presenta ogni anno, prima al Consiglio Camerale, poi all'Assemblea Generale, una relazione sull'andamento delle attività della Camera. Dirige le discussioni e le votazioni; in caso di parità, il suo voto è determinante.

A richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei Consiglieri è tenuto a convocare il Consiglio Camerale entro il termine di 15 giorni.

In caso di assenza, di impedimento o di dimissioni, il Presidente è sostituito da uno dei Vice-Presidenti oppure, in mancanza, da un Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio Camerale.

Il Presidente ha la facoltà di utilizzare l'opera dei Consiglieri, consultandoli anche singolarmente, e può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche e determinate questioni.

• **Revisori dei Conti**

Articolo 19

I Revisori dei Conti devono avere qualifiche professionali specifiche ed hanno l'incarico di controllare i libri contabili. Essi vengono nominati ogni 3 anni dall'Assemblea Generale dei soci e non possono far parte della stessa. Debbono informare l'Assemblea, mediante relazione scritta, dei risultati della revisione compiuta.

• **Segretario Generale**

Articolo 20

La scelta del Segretario Generale, fatta dal Presidente con l'approvazione del Consiglio Camerale, deve riportare il gradimento del Ministero dello Sviluppo Economico, su conforme parere del Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Al Segretario Generale è affidata la direzione della Camera, in esecuzione degli indirizzi ricevuti direttamente dal Presidente.

Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione di quelle dei Revisori dei Conti.

Il Segretario Generale è anche il capo del personale della Camera.

Il Segretario Generale è responsabile verso il Presidente ed il Consiglio Camerale dell'andamento degli uffici camerali.

In particolare:

1. assiste alle riunioni del Consiglio Camerale e dell'Assemblea Generale, e ne redige i verbali e li sottoscrive insieme al Presidente;
2. dirige il personale;
3. è responsabile della tenuta dei libri contabili, della redazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Camera, nonché delle relative redazioni per il Consiglio Camerale e l'Assemblea Generale.

IV. PROVENTI CAMERALI

Articolo 21

I proventi della Camera consistono in:

1. contributi dei soci;
2. diritti camerali percepiti per le varie attività e servizi offerti dalla Camera;
3. somme che le vengono assegnate dal Governo italiano, dalle Camere di Commercio in Italia o da qualunque altro ente, istituto, associazione o da privati;
4. somme offerte a titolo di dono o di lascito;
5. varie.

V. DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 22

Le cariche della Camera, ad eccezione di quella del Segretario Generale, sono onorifiche e non danno diritto ad alcuna indennità.

Articolo 23

La Camera invita il Capo della Rappresentanza diplomatica italiana in Svizzera ed il Consigliere Economico e Commerciale alle riunioni degli organi camerali collegiali.

Articolo 24

La Camera assume validamente diritti e obblighi nei confronti dei terzi con la firma del Presidente o di chi ne fa le veci e del Segretario Generale della Camera. I membri del Consiglio Camerale ed i soci non sono gravati da alcuna responsabilità individuale per gli impegni validamente assunti dalla Camera, i quali sono unicamente garantiti dai beni di quest'ultima.

Articolo 25

Modifiche od aggiunte da apportare al presente statuto devono essere sottoposte all'Assemblea Generale, previa comunicazione per esteso ai soci. Per essere valide, le deliberazioni dell'Assemblea in materia di modifiche o aggiunte allo statuto devono essere prese a maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 26

L'Assemblea Generale può decidere lo scioglimento della Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all'ordine del giorno e la deliberazione venga presa a maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.

I membri del Consiglio Camerale in carica al momento dello scioglimento della Camera nominano un liquidatore che viene incaricato della liquidazione.

L'eventuale residuo attivo risultante dalla liquidazione non è disponibile per i soci e verrà devoluto a favore di strutture promozionali simili o similari al mandato esercitato dalla Camera.

Articolo 27

L'Assemblea Generale su proposta del Presidente può nominare come Presidenti onorari quelle persone che abbiano reso importanti servizi alla Camera.

Articolo 28

Ogni controversia tra uno o più soci e la Camera sarà risolta in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale delle Camere di Commercio Svizzere, in vigore alla data in cui la richiesta d'arbitrato è depositata secondo il detto Regolamento.

Il numero degli arbitri è tre.

La sede dell'arbitrato è Zurigo.

Il procedimento arbitrale si svolge in italiano.